



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.

Nella controversia iscritta al n. 929/2021 R.G., promossa con ricorso depositato in data
31.5.2021

contro

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- resistente –

rappresentata e difesa dall'Avvocato CAPPELLETTO MARCO, come da mandato in calce
alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia-
Mestre, Via G. Pepe n. 6,

OGGETTO: retribuzione.

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente:

- 0) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 per tutte le ragioni di cui sopra;
- 1) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 30, comma 6, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 per tutte le ragioni di cui sopra ed in particolare nella parte in cui non rinviando anche alle lettere g), h), i), j) e p) dell'art. 68 illegittimamente esclude l'art. 31, commi 4 e 6, del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità e/o illegittimamente esclude gli artt. 75, 76 e 77 (CCNL) per la formazione della base di calcolo delle voci retributive delle giornate di ferie del macchinista (e delle assenze giustificate di cui all'art. 31 comma 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità) per violazione del diritto comunitario e dell'ordinamento nazionale, segnatamente D.lgs 66/03;
- 2) ove Codesto Ecc.mo Giudice lo ritenesse per ragioni di giustizia e/o di equità, accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità anche o anche solo di uno ulteriore o più ulteriori articoli del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 e/o del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità per tutte le ragioni di cui sopra;
- 3) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui ai predetti articoli 75, 76, 77 del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 nonché delle I.U.P. di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 Integrativo del CCNL della Mobilità, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per l'intero periodo rivendicato (e non per ciascun anno di fruizione delle ferie) diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, ovvero secondo la differente modalità di determinazione e calcolo di giustizia e/o di equità, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 per tutte le ragioni di cui sopra;

4) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione comprensiva di tutte e/o di sole alcune delle indennità di cui (ai seguenti codici):

1) ind.oraria lavoro festivo (cod.0131) à riconosciuta dall'art. 76, comma 4, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 à € 5,26413 per singola ora;

2) IUP PDM KM Cond.Ag.Solo (cod.0169) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 0,30 per singola ora;

3) IUP PDM KM Condotta (cod.0170) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 0,11 per singola ora;

4) ind.per lavoro di Pasqua (cod.0366) à riconosciuta dall'art. 76, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 à € 65,00 per singola giornata;

5) ind.pern.comp.giorn (cod.0412) à riconosciuta dall'art. 76, comma 3, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16à € 2,80 per singola ora;

6) ind.per lav.nott. (cod.0421) à riconosciuta dall'art. 75, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16à € 2,40 per singola ora;

7) ind.lavoro Domenicale (0457) à riconosciuta dall'art. 76, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16à € 20,00 per singola giornata;

8) IUP Ris/Dis/Trag/Trad/Man (cod.0790) à riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativoà € 12,80 per singola giornata;

9) IUP PDM/PDB Formazione (0791) à riconosciuta dall'art. 31, comma 5, Integrativoà € 12,80 per singola giornata;

10) IUP PDM/PDB Lavoro (cod.0964) à riconosciuta dall'art. 31 Integrativo, della Tabella B, à € 0,54 per singola ora;

11) IUP PDM Cond.Diu.2 Agent (cod.0965) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativoà € 4,20 per singola ora;

12) IUP PDM Cond.Not.2 Agent (cod.0966) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 7,20 per singola ora;

13) IUP PDM Cond.Diu.1 Agent (cod.0967) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 8,70 per singola ora;

- 14) IUP PDM Cond.Not.1 Agent (cod.0968) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 10,50 per singola ora;
- 15) IUP PDM Cond.Diu.Ag.Solo (cod.0987) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 12,00 per singola ora;
- 16) IUP PDM Cond.Not.Ag.Solo (cod.0988) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 14,00 per singola ora;
- 17) As.res.Intern NO Rip. F.R. (cod.0991) à riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 à € 1,30 per singola ora;
- 18) As.res.Intern SI Rip. F.R. (cod.0992) à riconosciuta dall'art. 77, comma 2, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 à € 2,20 per singola ora;
- 19) Ind.Trasferta (0AA1) à riconosciuta dall'art. 77, comma 1, CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16;
- 20) IUP PDM Cond.Diu.con Polifunzionale (cod.0987) à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 8,70 per singola ora;
- 21) IUP PDM Cond.Not.con Polifunzionale à riconosciuta dall'art. 31, comma 4, della Tabella B, Integrativo à € 11,80 per singola ora.
- 5) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie già goduta della somma complessiva per singola giornata per ciascun ricorrente, rispettivamente di:

ovvero della differente somma di giustizia e/o di equità per tutte le ragioni di cui sopra;

6) per l'effetto condannare il datore di lavoro, Trenitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a pagare a ciascun ricorrente a titolo di differenze retributive per le giornate di ferie godute la somma complessiva, rispettivamente di:

7) per l'effetto condannare il datore di lavoro, Trenitalia s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica pro tempore, a pagare a ciascun ricorrente la somma ulteriore, rispettivamente di

(oltre l'indennità di assenza di € 12,80) per ogni singola giornata di ferie di cui ciascun ricorrente ha usufruito/usufruirà dal mese di aprile 2021 compreso (dal mese di maggio per il solo Sig. Volpato) in poi, ovvero la differente somma di giustizia e/o equità per tutte le ragioni di cui sopra. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio di cui i procuratori chiedono la distrazione essendo antistatari.

Per parte resistente:

in via pregiudiziale

- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto inammissibili, per i motivi di cui in atti.

nel merito

- Respingersi le domande tutte di parte ricorrente in quanto infondate, per i motivi di cui in atti.

- Con vittoria di spese e compensi di lite.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti, tutti macchinisti assunti alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. ed inquadrati al livello B1 quali tecnici specializzati adibiti alla sede di Venezia, dei quali alcuni ancora in servizio ed altri in pensione (Levorato, Pizzi e Zampieri), lamentavano che nel corso del rapporto di lavoro la retribuzione corrisposta in relazione alle giornate di assenza per ferie fosse stata ingiustamente decurtata, rispetto ai giorni di presenza in servizio, delle varie

indennità percepite ad integrazione della retribuzione secondo le previsioni del CCNL. Sostenevano che un tanto costituisse comportamento discriminatorio ed in contrasto con l'art. 36 Cost. nonché con l'art. 7 della direttiva 2003/88, dal quale ricavavano che anche le voci variabili della retribuzione intrinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte dovessero essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante in caso di ferie, onde evitare che il lavoratore rinunci a fruirne; individuavano nello specifico le indennità da ricomprendere anche nella retribuzione dovuta per i giorni di ferie quelle di cui agli art. 31 co. 4 tabella B e comma 5 del CCNL Integrativo e 75, 76, 77 del CCNL Mobilità. Concludevano dunque per la condanna di Trenitalia al pagamento delle differenze retributive, quantificate in relazione al compenso in concreto percepito dai ricorrenti per le indennità in parola come media sull'intero periodo lavorativo.

Trenitalia in via preliminare eccepiva la inammissibilità del ricorso per carenza di allegazione e prova; sempre in via preliminare eccepiva l'intervenuta prescrizione in relazione ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso-decreto in data 31.7.2021, negando efficacia interruttiva alle missive stragiudiziali dimesse e comunque l'efficacia probatoria della documentazione dimessa. Nel merito sosteneva che l'inclusione o meno di determinate voci retributive nella retribuzione dei giorni di ferie operata dalle parti sociali, come nel caso di specie, non potesse essere sindacata dall'autorità giudiziaria e non potesse costituire, di per sé, violazione del disposto dell'art. 36 Cost., e comunque negava che con riferimento alle indennità indicate in ricorso sussistessero i presupposti ricavati dalla giurisprudenza comunitaria per l'inclusione nella retribuzione per i giorni di ferie; contestava altresì le modalità con le quali erano stati quantificati gli importi dovuti ai ricorrenti, anche per erronea individuazione dei giorni di ferie goduti dai singoli ricorrenti nel periodo di interesse.

Nel corso della prima udienza parte ricorrente dimetteva memoria di precisazione delle conclusioni - veniva modificata la domanda n.1 di cui al ricorso 414 c.p.c., inserendo i punti 0) ed 1) delle conclusioni come riportati in epigrafe - della quale parte resistente eccepiva

l'inammissibilità; quindi, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.

Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità della modifica delle conclusioni attuata da parte ricorrente con le note dimesse in I udienza, posto che con esse non si introduce alcuna effettiva nuova domanda, ma solo si riepilogano con maggiore ordine richieste già contenute nel ricorso, ed evincibili da una complessiva lettura dello stesso.

Va altresì rigettata l'eccezione di nullità/inammissibilità del ricorso per carenza di sufficiente allegazione e prova: l'atto introduttivo di parte ricorrente, pur con una certa farraginosità, permette di ricostruire con sufficiente completezza - anche considerate le circostanze fattuali sulle quali è chiesta la prova - quali siano le pretese azionate in giudizio e le ragioni sia fattuali che giuridiche a fondamento delle stesse.

Nel merito, le pretese sono in parte fondate.

La questione attiene alla individuazione della retribuzione da utilizzare in relazione alle giornate di ferie, che si pone in quanto il CCNL applicato ai rapporti di lavoro prevede che essa sia determinata in relazione agli importi retributivi fissi costituiti da minimo contrattuale, aumenti periodici di anzianità ed assegni *ad personam* pensionabili, nonché dalle voci variabili date dal salario professionale e dall'indennità di turno; ad essa si aggiunge l'importo fisso di € 12,80 a titolo di indennità di utilizzazione professionale.

Considerato che la retribuzione concretamente corrisposta ai macchinisti, in relazione alle giornate di presenza in servizio, è composta anche da svariate altre voci variabili, la tesi di cui al ricorso è che il mancato computo anche di esse per la determinazione della retribuzione dovuta per i giorni di ferie sia in contrasto con l'art. 7 della direttiva 2003/88, secondo cui *“Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane, secondo le condizioni di ottenimento di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite e non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”*, attuata dalla normativa interna all'art. 10 D.Lgs. 66/03 [*“Fermo restando*

quanto previsto dall'articolo 2109 c.c. il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuito e non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”].

Ciò, in particolare alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, dei cui approdi fanno il punto due recenti sentenze della Corte di Cassazione, in cui si legge: *“Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, Maschek, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla Direttiva 2003/88 (v. sentenza del 12 giugno 2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata). Più specificamente, secondo la Direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, Schultz-Hoff e altri, C-350/06 e C-520/06, punto 60; del 15 settembre 2011, Williams e altri, C-155/10, punto 26; del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime ...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali"), dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della Direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e 4 salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla*

tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, Robinson-Steele e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite", di cui all'art. 7 n. 1 della Direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione; in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C-520/06, Schultz-Hoff e altri, punto 58). L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze citate Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché Schultz Hoff e altri, punto 60). Maggiori e più incisive precisazioni si rinvencono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, Williams e altri (punto 21), dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza Williams e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ... deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali"

(v. sentenza *Williams e altri cit.*, punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. ancora sentenza *Williams e altri cit.*, punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v. sentenza *Williams e altri cit.*, punto 28). 5 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, *Z.J.R. Lock*, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza *Z.J.R. Lock cit.*, punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della Base (sentenza *Williams e altri cit.*) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza *Z.J.R. Lock cit.*), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza *To.He cit.*). In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.....In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il

rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Williams e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.” (Cass. 22401/20; Cass., 13425/19).

In base a detto orientamento - vincolante per il giudice interno in relazione ai criteri interpretativi della normativa comunitaria espressi dalla CGUE - nell'ambito delle voci, pur variabili, da prendere in considerazione anche per la retribuzione spettante nelle giornate di ferie deve aversi riferimento, in particolare, a quelle che - considerate le peculiarità delle mansioni dei ricorrenti, come esplicitate nel ricorso e non contestate da controparte - sono intrinsecamente legate alle mansioni affidate, ovvero espressioni della professionalità specifica del lavoratore, sulla premessa che la retribuzione spettante per i giorni di ferie debba tendenzialmente garantire il mantenimento di quanto percepito nei periodi di presenza al lavoro, altrimenti il lavoratore potrebbe essere disincentivato dal fruirne ed in questo modo rinunciare ad un diritto che è invece irrinunciabile.

Non assume valenza decisiva, né comunque significativa, la circostanza che la contrattazione collettiva abbia esplicitamente escluso il computo delle voci variabili nella retribuzione spettante per i giorni di ferie, posto che la normativa in questione è inderogabile dalle parti; la stessa CGUE nei precedenti citati si è pronunciata in fattispecie in cui la non incidenza delle voci variabili sulla retribuzione spettante nei giorni di ferie era stabilita dalla contrattazione collettiva.

In questa prospettiva, per individuare la retribuzione spettante nei giorni di ferie deve tenersi conto anche delle indennità, corrisposte per i giorni di svolgimento di attività lavorativa, di utilizzazione professionale (UIP), previste all'art. 31, co. 4 tabella B e co. 5 del

contratto integrativo (doc. 2 ric.), nonché della indennità di assenza dalla residenza (art. 77, co. 2, CCNL, doc. 1 ric.).

La prima tipologia di indennità, come dice la sua denominazione, è riferita a prestazioni caratteristiche dei macchinisti, *in primis* l'attività di condotta dei treni, ed è modulata in diversi importi a seconda delle caratteristiche del servizio di conduzione richiesto e del chilometraggio percorso, ma ad analoga conclusione deve pervenirsi anche quanto a quelle attività di carattere accessorio che sono richieste ai macchinisti in specifici turni, come durante la cd. riserva, quando il macchinista rimane presso l'impianto per eventuali necessità che possano presentarsi e richiedano la sua attivazione. Evidente che si tratta di voci retributive caratteristiche della mansione dei macchinisti, ad essi solo riservate secondo la disposizione dell'art. 31, co. 4 e 5, del contratto integrativo, e riferite a mansioni specialistiche proprie del profilo in questione; la circostanza che esse siano declinate per importi variabili non è ragione sufficiente per essere escluse dalla retribuzione spettante per i giorni di ferie.

Anche l'indennità di assenza dalla residenza, prevista all'art. 77, co.2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16 (doc. 1 ric.) è intrinsecamente legata alla mansione del macchinista, essendo volta a retribuire quel particolare disagio tipico dei lavoratori che svolgono la loro attività lavorativa lontani dalla loro residenza ed impianto di titolarità. Non rileva, ad avviso del giudicante, che si tratti di indennità che non incide a livello contributivo e fiscale, trattandosi di voce che fa esplicitamente parte della retribuzione, secondo lo stesso CCNL, con la quale non si fa fronte a maggiori spese cui possa fare fronte il lavoratore assente dalla propria residenza, non essendo neppure dedotto un tanto dalla parte resistente.

Entrambe le indennità in questione (IUP nelle sue varie tipologie e indennità di assenza dalla residenza) operano con modalità analoghe all'indennità di volo riconosciuta ai piloti di aeromobili, in relazione alla quale si è pronunciata la CGUE nella sentenza emessa nella

causa C-155/10 del 15.9.2011. In questo senso, del resto, la maggior parte dei precedenti di merito intervenuti sul punto.

Diversamente deve concludersi con le altre indennità cui si riferisce il ricorso, per quanto ivi dedotto volte a compensare non specifici disagi connessi intrinsecamente con le mansioni proprie dei macchinisti, quali l'indennità di lavoro domenicale o festivo o notturno: qualunque lavoratore con qualsiasi mansione potrebbe realizzare, occasionalmente, gli stessi presupposti ivi previsti per la loro corresponsione. Non si prende posizione sulla indennità di trasferta, prevista dall'art. 77, co. 1, del CCNL, che non spetta ai macchinisti.

Da tutto quanto fin qui argomentato, deve ritenersi accertato il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80.

Trenitalia va quindi condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

E' infatti infondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte della convenuta: ritiene infatti il giudicante che, con l'entrata in vigore della L.92/12, l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si sia significativamente ridotto, da cui quella situazione di *metus taled* a giustificare la non decorrenza del termine prescrizione di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. durante tutto il corso del rapporto di lavoro.

Le spese di lite sono compensate tra le parti nella misura della metà, considerata la solo parziale fondatezza delle pretese svolte in ricorso; per il residuo sono poste in capo alla

società resistente, stante la sua soccombenza, per l'importo di cui al dispositivo che viene liquidato a favore dei procuratori antistatari.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di una retribuzione media comprensiva delle indennità di cui all'art. 31, comma 4 tabella B e di cui al comma 5 del medesimo articolo del Contratto Aziendale Gruppo FS Italiane dd.16.12.16 nonché dell'art. 77, co. 2, del CCNL Mobilità Area contrattuale attività ferroviarie del 16.12.16, retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80.

Condanna Trenitalia a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti, e condanna parte resistente a rifondere al procuratore dei ricorrenti – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.00,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%, e le spese di contributo unificato per € 379,50.

Venezia, 27/04/2022.

Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo

C.A.T.